



## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
e nei successivi atti integrativi

**DECRETO n. 003 del 13 GEN. 2016**


(Criteri di ripartizione e percentuali effettive del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui di cui all'art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in conformità agli artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010)

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii. di seguito denominato «Codice»;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 222 del 16 maggio 2012 che stabiliva i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui di cui al combinato disposto dal comma 5 dell'art. 92 del Codice in conformità all'art. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 558 del 12 luglio 2013 che costituiva il Gruppo Tecnico di verifica dei progetti di importo pari o superiori ad 1 milione di euro ed inferiore a 5 milioni di euro nell'ambito dell'ufficio tecnico di questa stazione appaltante e stabiliva la percentuale effettiva del fondo di cui di cui al combinato disposto dal comma 5 dell'art. 92 del Codice in conformità all'art. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010 nel caso di nomina del citato Gruppo Tecnico di verifica;
- Visto** l'art. 13 della legge n. 114 del 2014 che abroga il comma 5 dell'art. 92 del Codice;
- Visto** l'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014 che introduce i fondi per la progettazione e l'innovazione con l'inserimento dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater all'art. 93 del Codice;
- Visto** l'art. 93 comma 7-bis del Codice che destina a un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del Codice;
- Visto** l'art. 93 comma 7-ter del Codice che ripartisce l'80% del fondo per la



progettazione e l'innovazione con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale interno non di qualifica dirigenziale;

- Visto** l'art. 93 comma 7-quater del Codice che destina il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali;
- Considerato** che il comma 1 dell'art 13 della legge 11 agosto 2014 n.114 ha abrogato l'art. 92 comma 5 del Codice e l'art. 13-bis comma 1 della citata legge 114/2014 ha inserito i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies all'art. 93 del Codice;
- Ritenuto** di definire i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui l'art. 93 comma 7-ter del Codice in conformità all'art. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### **Articolo 2**

Sono stabiliti i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui di cui all'art. 93 comma 7-ter del Codice in conformità all'art. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010, di cui agli allegati al presente Decreto.

### **Articolo 3**

Il fondo di cui all'art. 93 comma 7-quater del Codice è destinato all'acquisto da parte dell'Ufficio del Commissario di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza.

### **Articolo 4**

I criteri di cui agli artt. 2 e 3 si applicano, per gli incarichi conferiti a far data dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n.114, al personale in servizio presso la Struttura Commissariale e/o presso le Strutture di cui il Commissario Delegato / Soggetto attuatore si avvale ai sensi dell'Art. 10 co. 4 del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il presente Decreto ed i relativi allegati verranno notificati a tutti i soggetti di cui il Commissario Delegato - Soggetto Attuatore si avvale ai sensi del sopracitato Art. 10 della legge 116/2014.

Il Presente Decreto sarà pubblicato sul sito dell'*Ufficio del Commissario Straordinario Delegato*.

**Il Soggetto attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia**



**Regolamento per la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione e criteri di ripartizione degli incentivi di cui al combinato disposto dai commi 7-bis e 7-ter dell'art. 93 del Codice (incentivo progettazione), finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento dei costi.**

#### **Art. 1. Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - di seguito denominato «codice» - e si applica quando la redazione di progetti di opere o di lavori avviene a cura del personale interno non di qualifica dirigenziale.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento dei costi dell'Ente.
3. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
4. I seguenti criteri di ripartizione si applicano al personale in servizio presso la Struttura Commissariale e/o presso le Strutture di cui il Commissario Delegato - Soggetto Attuatore si avvale ai sensi dell'Art. 10 co. 4 del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che di seguito verrà indicato "Ufficio del Commissario".

#### **Art. 2. Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. A valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio per la realizzazione di opere e lavori, l'Ufficio del Commissario straordinario delegato destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2,00% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti, previamente definiti in via generale in sede di contrattazione decentrata integrativa.
3. Il restante 20% è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ufficio del Commissario straordinario delegato e dei servizi al territorio.

#### **Art. 3. Campo di applicazione**

1. Gli incentivi per la progettazione sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e collaudo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, commi 1 e 3 del codice, ad eccezione della lettera e).
2. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

#### **Art. 4. Conferimento degli incarichi**

1. Gli affidamenti degli incarichi, di cui all'art. 93, comma 7 bis, del codice, sono effettuati con provvedimento del Soggetto attuatore, sulla base delle capacità del personale e tenendo conto di una opportuna rotazione del medesimo.
2. Il provvedimento deve contenere l'elenco nominativo con i relativi compiti di tutto il personale incaricato e che partecipa e/o concorre alle attività di cui al seguente comma 4, lettere a), b<sub>1-2</sub>), c), d<sub>1-2</sub>), e), f) ed eventuale h).



3. Il Soggetto attuatore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, contestualmente definendo l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto fino alla data del medesimo provvedimento, previo, comunque, accertamento positivo delle attività svolte.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b<sub>1</sub>) il progettista, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, che assumendo la responsabilità professionale del progetto, firma i relativi elaborati;

b<sub>2</sub>) l'ulteriore personale che collabora con il progettista;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

d<sub>1</sub>) il direttore lavori;

d<sub>2</sub>) i collaboratori tecnici della direzione lavori;

e) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

g<sub>1</sub>) altro personale tecnico, che collabora direttamente con la figura di cui ai punti a) e con contributo personale significativo rispetto alla fase di progettazione/esecuzione dell'opera.

g<sub>2</sub>) altro personale amministrativo, che collabora direttamente con la figura di cui ai punti a) e con contributo personale significativo rispetto alla fase di progettazione/esecuzione dell'opera;

h) eventuale gruppo di verifica.

#### **Art. 5. Previsione e ripartizione incentivo**

1. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo totale dell'appalto al netto dell'IVA e non è soggetto a modifiche connesse al ribasso offerto in sede di gara.

2. Le somme per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e sono pari all'80% del 2% dell'importo lordo dei lavori. Pertanto la percentuale effettiva dell'incentivo è 1,60% dell'importo posto a base di gara, compreso la sicurezza.

3. La ripartizione dell'incentivo è operata dal RUP, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite al comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti incaricati nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

4. L'incentivo viene ripartito secondo i seguenti criteri:

a) il responsabile del procedimento: 25% (21% nel caso di nomina di gruppo di verifica) ;

b<sub>1</sub>) il progettista, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, che assumendo la responsabilità professionale del progetto, firma i relativi elaborati: 24% (21%);

b<sub>2</sub>) l'ulteriore personale che collabora con il progettista: 4%;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.: 2%;

d<sub>1</sub>) il direttore lavori : 20%;

d<sub>2</sub>) i collaboratori tecnici direzione lavori: 4%;



- e) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. : 5%;
- f) il collaudatore incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'art. 216 del D.P.R. 207/2010: 8%;
- g<sub>1</sub>) altro personale tecnico che collabora direttamente con la figura di cui ai punti a): 4%;
- g<sub>2</sub>) altro personale amministrativo che collabora direttamente con la figura di cui ai punti a): 4%;
- h) eventuale gruppo di verifica 8%.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.
6. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
7. In caso di appalti misti, di cui all'art. 14 co. 3 del Codice, l'incentivo di cui sopra è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
8. Gli incentivi di cui sopra, entro le oscillazioni ivi indicate, saranno indicati nelle apposite tabelle:
- **Allegato A** (importi ≤ 1.000.000,00 euro);
  - **Allegato B** (importi > 1.000.000,00 euro **con verifica** di lavori puntuali **in deroga all'art. 47 comma 2 lettera c)**, a seguito motivata disposizione Commissariale ai sensi dell'art. 20 co. 4 del D.L. 185/08 convertito in L.2/09 che conferisce i poteri di deroga previsti dall'art. 13 commi 4-bis e 4-ter del D.L. 67/97 in L. 135/97);
  - **Allegato C** (importi > 1.000.000,00 euro **con nomina di Gruppo di verifica** nell'ambito dell'ufficio tecnico della stazione appaltante).
9. Le prestazioni relative al punto b<sub>1</sub>), c), d<sub>1</sub>), e), f) del comma 4, si intendono per le attività di seguito riportate:
- per la **progettazione**, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del codice e dei corrispondenti articoli di regolamento;
  - per la redazione del **piano di sicurezza** e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal Testo Unico Sicurezza Lavoro decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per la **direzione lavori** con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
  - per il **collaudo** con l'attività prevista dal regolamento per il collaudo definitivo, la revisione tecnico contabile.
10. I corrispettivi delle figure professionali di cui alle lettere b<sub>2</sub>) e d<sub>2</sub>) dell'art. 4, nel caso in cui tali figure non risultano attivate, vengono corrisposti alle corrispondenti figure professionali di cui alle lettere b<sub>1</sub>) e d<sub>1</sub>); i corrispettivi delle figure professionali di cui alle lettere g<sub>1</sub>) e g<sub>2</sub>) dell'art. 4, nel caso in cui tali figure non risultano attivate, vengono corrisposti alla figura professionale di cui alla lettera a).
11. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo, munito degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del Codice e dei corrispondenti articoli di Regolamento, l'aliquota da corrispondere al nucleo tecnico di progettazione comprende anche quelle relative alla progettazione definitiva.
12. Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta anche l'aliquota prevista per il collaudo.
13. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate all'importo totale dell'appalto saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del

lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvederà a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

#### **Art. 6 Personale partecipante alla ripartizione del fondo – Procedure**

1. Ai fini della ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, il personale interessato è quello individuato dall'art. 93 comma 7-ter del codice, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. Partecipano alla ripartizione degli incentivi del fondo per la progettazione:

a) il responsabile del procedimento che deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Inoltre deve essere un tecnico di ruolo in servizio presso la Struttura Commissariale o presso i relativi uffici di cui il Commissario Delegato – Soggetto Attuatore si avvale, con anzianità di servizio nel ruolo non inferiore a cinque anni: ingegnere, architetto, geologo, geometra, ecc., in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale. In tale personale può eventualmente essere inserita la figura del geologo;

g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Commissario Delegato – Soggetto Attuatore, ovvero dello stesso responsabile del procedimento;

h) eventuale gruppo di verifica.

3. Il responsabile unico del procedimento è nominato dal Commissario Delegato – Soggetto Attuatore, anche su proposta degli Uffici di cui lo stesso si avvale. Qualora il responsabile unico del procedimento fosse stato già nominato dagli Uffici di cui il Commissario Delegato – Soggetto Attuatore si avvale, il Commissario Delegato – Soggetto Attuatore dovrà procedere con un nuovo provvedimento di nomina, ovvero di ratifica del precedente conferimento di incarico. Il Commissario Delegato procede altresì, all'individuazione dei nuclei tecnici di progettazione sentito anche il responsabile unico del procedimento, nonché all'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi di supporto al responsabile unico del procedimento, nonché alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudatore. Nell'atto di nomina del nucleo tecnico dovranno essere previsti i tempi di consegna degli elaborati progettuali.

4. Il responsabile unico del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

## **Art. 7 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante - Gruppo di verifica**

1. Le strutture tecniche della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 207/2010, possono svolgere l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni.
2. Nel caso di lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro per le opere puntuali (che interessano una limitata area di terreno) ed inferiore alla soglia comunitaria per le opere a rete (che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio), ai sensi del sopracitato art. 47, l'attività di verifica dei progetti può essere svolta dal RUP, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero dagli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo qualità.
3. Nel caso di lavori puntuali di importo superiori ad 1 milione di euro ed inferiori alla soglia comunitaria, la verifica potrà essere posta in essere dal RUP mediante apposita motivata disposizione Commissariale ai sensi dell'art. 20 co. 4 del D.L. 185/08 convertito in L.2/09 che conferisce i poteri di deroga previsti dall'art. 13 commi 4-bis e 4-ter del D.L. 67/97 in L. 135/97 oppure dal Gruppo di verifica dei progetti, appositamente nominato nell'ambito dell'ufficio tecnico della stazione appaltante.
4. Nel caso di lavori con progettazione esterna alla stazione appaltante di importo superiore alla soglia comunitaria e inferiori a 20 milioni di euro, la verifica dovrà essere dal Gruppo di verifica dei progetti di cui sopra;
5. Nel caso di lavori con progettazione interna alla stazione appaltante di importo superiori ad 1 milione di euro ed inferiori a 20 milioni di euro la verifica dovrà essere effettuata dagli uffici tecnici della stessa stazione appaltante, dotati di un sistema interno di controllo di qualità o dall'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B.
6. Nel caso di lavori di importo pari o superiore 20 milioni di euro la verifica dovrà essere necessariamente effettuata dagli uffici tecnici della stessa stazione appaltante, dotati di un sistema interno di controllo di qualità o dall'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B.
7. Lo staff tecnico di verifica nell'ambito della stazione appaltante è individuato dal D.C. n. 558 del 12 luglio 2013 o da altri eventuali successivi D.C..
8. Nell'ambito dello staff tecnico di verifica, per ogni singolo intervento, è individuato il Gruppo tecnico mediante specifica nota commissariale di nomina che identifica, il soggetto relatore (soggetto preposto alla verifica) e i/il soggetti/o correlatore, sempreché non abbiano svolto le funzioni di progettista. Tali soggetti sono tenuti a dare evidenza scritta delle risultanze dell'attività svolta mediante la verifica tecnica dei vari livelli di progettazione in relazione alle caratteristiche, all'importanza dell'opera e alle tipologie di intervento secondo i dettami del regolamento di attuazione del codice; infine sono tenuti a predisporre il rapporto conclusivo della verifica di cui all'art. 54, comma 7 del sopracitato regolamento.
9. Al soggetto relatore (soggetto preposto alla verifica) è riconosciuto un incentivo pari al 60% dell'aliquota del gruppo di verifica, il restante 40% è riconosciuto ai/al soggetti/o correlatore.
10. L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile -art. 49 co. 5 D.P.R. 207/2010- con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.

## **Art. 8 Riduzione dell'incentivo, penalità**

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento agli allegati A), B) e C), a ciascun componente per ogni giorno

di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.

2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Commissario Delegato – Soggetto Attuatore, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 93 comma 7-ter del Codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Commissario Delegato – Soggetto Attuatore di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

4. Qualora il tempo effettivo di esecuzione dell'opera superi il tempo previsto nel capitolato speciale, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto, fino ad un massimo del 10% del compenso spettante, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico.

5. Qualora il costo dell'opera superi il costo previsto nel quadro economico generale, depurato del ribasso d'asta, l'importo dell'incentivo viene proporzionalmente ridotto fino ad un massimo del 10% del compenso spettante.

6. Non incidono ai fini della eventuale riduzione dell'incentivo i maggiori tempi connessi a sospensioni e proroghe conseguenti ai casi elencati all'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d) del codice, a proroghe previste dall'art. 159 del regolamento codice degli appalti, sospensioni previste dall'art. 158 del regolamento codice degli appalti nonché nei casi di colpa dell'impresa esecutrice.

7. Non incidono ai fini della eventuale riduzione dell'incentivo i maggiori costi connessi a varianti in corso d'opera nei casi elencati all'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d), e comma 3 del codice e i maggiori costi dovuti alle revisioni prezzi ex art. 133 commi 3 e 4 del codice.

8. Qualora, durante l'esecuzione di lavori, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento, ai firmatari del progetto, nonché all'ufficio di progettazione non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

9. L'importo massimo delle penali non può superare il 10% dell'incentivo previsto.

#### **Art. 9 Corresponsione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Soggetto attuatore su proposta del RUP al in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A o nell'allegato B o nell'allegato C, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati. Nel giudizio di accertamento positivo rientra il rispetto dei tempi assegnati in sede di conferimento dell'incarico, di cui all'art. 4, comma 2.

2. Il fondo di cui all'art. 2 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito, compreso il maggiore importo lordo derivante dall'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento.

3. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive in aumento, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali, verrà liquidata al direttore dei lavori ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi applicando al maggior importo lordo la sola aliquota delle tabelle degli allegati A, B e C relative alla progettazione esecutiva.

4. Nel caso di progetto esecutivo l'aliquota da corrispondere comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.
5. La distribuzione del fondo è proposta dal responsabile unico del procedimento in conformità ai presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme del Codice.
6. Il Decreto di liquidazione degli incentivi è di competenza del Commissario Delegato – Soggetto Attuatore, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile unico del procedimento.
7. L'incentivo può essere liquidato:
- al nucleo tecnico di progettazione ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo ed il relativo finanziamento;
  - al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione ed al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
  - al responsabile unico del procedimento ed all'eventuale struttura di supporto il 50% dopo l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo ed il relativo finanziamento e l'ulteriore 50% dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
  - al gruppo tecnico di verifica dopo che il progetto è posto a base di gara.
8. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal Commissario Delegato – Soggetto Attuatore. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.
9. Qualora il Commissario non intenda, a propria discrezione, eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
10. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.

#### **Art. 10 Sostituzione delle figure professionali tecniche ed amministrative**

1. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
  - b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente;
  - c) rinuncia all'incarico;
  - d) revoca del mandato per disposizione del Commissario Delegato – Soggetto Attuatore.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 9.

2. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

2. Interventuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.



### **Art. 11 Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori al quale si aggiungono i tempi conseguenti a sospensioni nei casi elencati all'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d) del codice ed alle proroghe previste dall'art. 159 del regolamento codice degli appalti, sospensioni previste dall'art. 158 del regolamento codice degli appalti e nei casi di colpa grave dell'impresa esecutrice.
4. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed, in particolare, con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari se non diversamente disposto dal CSA.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

### **Art. 12 Disposizione finale**

1. I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della legge, costituiscono parte integrante del decreto di approvazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2014, data dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n.114.

**Allegato A (≤ 1.000.000 €)**

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7-TER DEL CODICE (80% x 2% = 1,60% x Importo lordo lavori)

<b>A) Responsabile del procedimento</b>	<b>25,00%</b>
Fase di progettazione preliminare	0,50%
Fase di progettazione definitiva	1,50%
Fase di progettazione esecutiva	0,50%
Verifica del progetto	8,00%
Validazione del progetto	2,00%
Fase esecutiva	12,50%
<b>B) Redattori del progetto, piano di sicurezza, D.L. e collaudo</b>	<b>59%</b>
Progettazione preliminare	2,00%
Progettazione definitiva	16,00%
Progettazione esecutiva	6,00%
Redazione piano di sicurezza	2,00%
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	5,00%
Direzione lavori e contabilità	20,00%
Collaudo amministrativo o regolare esecuzione	8,00%
<b>C) Collaboratori tecnici e amministrativi</b>	<b>16%</b>
Progettazione preliminare	1,00%
Progettazione definitiva	2,00%
Progettazione esecutiva	1,00%
Direzione lavori e contabilità	4,00%
Altro personale tecnico che collabora direttamente con la figura A)	4,00%
Altro personale amm.vo che collabora direttamente con la figura A)	4,00%



## Allegato B (>1.000.000 € con verifica del RUP)

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7-TER DEL CODICE (80% x 2% = 1,60% x Importo lordo lavori)

<b>A) Responsabile del procedimento</b>	<b>25,00%</b>
Fase di progettazione preliminare	0,50%
Fase di progettazione definitiva	1,50%
Fase di progettazione esecutiva	0,50%
Verifica del progetto	8,00%
Validazione del progetto	2,00%
Fase esecutiva	12,50%
<b>B Redattori del progetto, piano di sicurezza, D.L. e collaudo</b>	<b>59,00%</b>
Progettazione preliminare	2,00%
Progettazione definitiva	16,00%
Progettazione esecutiva	6,00%
Redazione piano di sicurezza	2,00%
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	5,00%
Direzione lavori e contabilità	20,00%
Collaudo amministrativo	8,00%
<b>C) Collaboratori tecnici e amministrativi</b>	<b>16,00%</b>
Progettazione preliminare	1,00%
Progettazione definitiva	2,00%
Progettazione esecutiva	1,00%
Direzione lavori e contabilità	4,00%
Altro personale tecnico che collabora direttamente con la figura A)	4,00%
Altro personale amm.vo che collabora direttamente con la figura A)	4,00%



### Allegato C(>1.000.000 € con Gruppo di verifica)

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7-TER DEL CODICE (80% x 2% = 1,60% x Importo lordo lavori)

<b>A) Responsabile del procedimento</b>	<b>21,00%</b>
Fase di progettazione preliminare	0,50%
Fase di progettazione definitiva	1,50%
Fase di progettazione esecutiva	0,50%
Validazione del progetto	6,00%
Fase esecutiva	12,50%
<b>B) Redattori del progetto e piano di sicurezza</b>	<b>64,00%</b>
Progettazione preliminare	1,00%
Progettazione definitiva	15,00%
Progettazione esecutiva	5,00%
Redazione piano di sicurezza	2,00%
Gruppo tecnico di verifica	8,00%
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	5,00%
Direzione lavori e contabilità	20,00%
Collaudo amministrativo	8,00%
<b>C) Collaboratori tecnici e amministrativi</b>	<b>15%</b>
Progettazione preliminare	1,00%
Progettazione definitiva	2,00%
Progettazione esecutiva	1,00%
Direzione lavori e contabilità	3,00%
Altro personale tecnico che collabora direttamente con la figura A)	4,00%
Altro personale amm.vo che collabora direttamente con la figura A)	4,00%

